

# Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

Spett. Clientela  
Vs. Sedi

Brescia, 28 settembre 2022

Circolare n° 43/2022

## **Credito d'imposta imprese energivore/non energivore e gasivore/non gasivore**

Egredi Signori Clienti,

a seguito della crisi energetica caratterizzante il 2022, il legislatore è intervenuto a favore delle imprese introducendo un contributo sotto forma di credito d'imposta per calmierare l'aumento dei costi di energia elettrica e gas naturale.

Tale contributo è riconosciuto sia ad imprese cd. "energivore" e/o "gasivore", sia ad imprese "non energivore" e/o "non gasivore".

Nel corso del 2022 si sono susseguite una serie di norme agevolative, il più delle volte modificando, a volte solo integrando, quanto stabilito nelle normative di riferimento emesse in precedenza.

- D.L. n. 4/2022, c.d. "Sostegni-ter" ha previsto un credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale imprese c.d. "gasivore" per il I trimestre 2022;
- D.L. n. 17/2022, c.d. "Decreto Energia" ha previsto un credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale imprese c.d. "gasivore" per il II trimestre 2022;
- D.L. n. 21/2022, c.d. "Decreto Ucraina" ha introdotto un credito d'imposta a favore delle imprese "non gasivore" e "non energivore" per il II trimestre 2022;
- D.L. 115/2022, c.d. "Decreto Aiuti-bis" ha introdotto un credito d'imposta a favore delle imprese "energivore", "gasivore", "non gasivore" e "non energivore" per il III trimestre 2022;
- D.L. 144/2022, c.d. "Decreto aiuti ter" ha previsto l'estensione del credito d'imposta anche per i mesi di ottobre e novembre 2022, abbassando altresì i limiti richiesti per l'accesso.

### **Imprese energivore**

Rientrano in questa categoria i soggetti individuati dal Decreto Ministeriale 21/12/2017, ovvero le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica che sia pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti (art. 3 comma 1 D.M. 21.12.2017):

- operano nei settori dell'Allegato 3 alle Linee guida CE;
- operano nei settori dell'Allegato 5 alla Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL (Valore

#### **Brescia**

Via F. Crispi, 6  
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)  
Via delle Grazie, 32  
Tel. +39 030 2426220  
Fax +39 030 2427646

#### **Milano**

via Carlo Maria Martini n. 1  
Tel. +39 02 86464331

#### **Roma**

Via F. Coletti, 35

#### **Bruxelles**

Square de Meeûs, 35

# Studio Bandera

## Commercialisti Avvocati Revisori Legali

medio triennale del Valore Aggiunto Lordo a prezzi di mercato) ai sensi dell'articolo 5, comma 1, non inferiore al 20%;

- non rientrano fra quelle dei due punti precedenti, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici ambientali (CSEA) in attuazione dell'articolo 39 del D.L. n. 83/2012.

L'agevolazione spetta alle seguenti condizioni:

- a) avere almeno un contatore di potenza pari o superiore a 16,5 kW;
- b) il **prezzo dell'energia**, calcolato sulla base della media riferita al **trimestre precedente del 2022** (al netto delle imposte e degli eventuali sussidi), abbia avuto un **incremento per kWh superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso **trimestre dell'anno 2019**.

### Imprese non energivore

L'agevolazione spetta alle seguenti condizioni:

- a) vi siano contatori con potenza disponibile pari o superiore a una certa entità:
  - 16,5kwh per il II e il III trimestre 2022;
  - 4,5kwh per i mesi di ottobre e novembre.
- b) il **prezzo dell'energia**, calcolato sulla base della media riferita al **trimestre precedente del 2022** (al netto delle imposte e degli eventuali sussidi), abbia avuto un **incremento per kWh superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso **trimestre dell'anno 2019**.  
*(in pratica, con riferimento al contributo per il II trimestre 2022 si dovrà raffrontare il I trimestre 2019 con il corrispondente I trimestre del 2022; con riferimento al contributo per il III trimestre 2022 si dovrà raffrontare il II trimestre 2019 con il corrispondente II trimestre del 2022; con riferimento al contributo per ottobre/novembre 2022 si dovrà raffrontare il III trimestre 2019 con il corrispondente III trimestre del 2022).*

### Imprese gasivore

Sono i soggetti che:

- operano in uno dei settori di cui all'Allegato 1 del Decreto MiTE 21/12/2021, n. 541 (produzione di gelati, lavorazione del tè e del caffè, confezioni di abbigliamento in pelle / indumenti da lavoro / biancheria intima, fabbricazione di calzature, ecc.);
- hanno consumato nel I trimestre 2022 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale indicato all'art. 3, comma 1, Decreto MiTE 21.12.2021 (1gWh/anno), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Il beneficio spetta a condizione che il **prezzo di riferimento del gas naturale** abbia subito un **incremento superiore al 30%** del corrispondente **prezzo medio del trimestre 2019** (condizione sempre verificata) e si calcola sull'acquisto del gas naturale consumato per usi diversi da quelli termoelettrici.

### Imprese non gasivore

Sono gli altri soggetti, diversi da quelli indicati all'articolo 5 del D.L. 17/2022.

Il beneficio spetta a condizione che il **prezzo di riferimento del gas naturale** abbia subito un **incremento superiore al 30%** del corrispondente **prezzo medio del trimestre 2019**.

#### **Brescia**

Via F. Crispi, 6  
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)  
Via delle Grazie, 32  
Tel. +39 030 2426220  
Fax +39 030 2427646

#### **Milano**

via Carlo Maria Martini n. 1  
Tel. +39 02 86464331

#### **Roma**

Via F. Coletti, 35

#### **Bruxelles**

Square de Meeûs, 35

# Studio Bandera

## Commercialisti Avvocati Revisori Legali

\*\*\*\*\*

Il contributo viene erogato sottoforma di **credito d'imposta**, il quale non può essere richiesto a rimborso, ma utilizzabile esclusivamente in compensazione:

- con riferimento al I e al II trimestre 2022, entro il 31 dicembre 2022;
- con riferimento al III trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022, entro il 31 marzo 2023 (Decreto 144/2022 – "Aiuti-ter").

I beneficiari dei crediti d'imposta relativi al III trimestre 2022 ed ai mesi di ottobre e novembre 2022, dovranno inviare all'Agenzia delle Entrate entro il **16 febbraio 2023** un'apposita **comunicazione** sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022 (pena decadenza dal diritto al credito non ancora fruito). Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione saranno definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Alla misura agevolativa in questione non vengono applicati i seguenti limiti:

- limite annuale di € 250.000 applicabile ai crediti d'imposta agevolativi;
- limite generale di compensabilità dei crediti d'imposta e contributi per ciascun anno pari ad € 2.000.000.

In alternativa alla compensazione diretta, i crediti possono essere ceduti (entro gli stessi termini previsti per la compensazione), solo per intero (non parzialmente), ad altri soggetti e senza facoltà di successiva cessione. La cessione successiva alla prima è consentita **solo** in favore di:

- Banche e intermediari finanziari;
- Società appartenenti a un gruppo bancario;
- Imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedano il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno il diritto ai crediti d'imposta oggetto di cessione. Il contribuente è tenuto a conservare la documentazione attestante il rilascio del visto di conformità, unitamente ai documenti giustificativi delle spese che danno diritto al credito d'imposta.

	I Trimestre 2022		II Trimestre 2022		III Trimestre 2022		Ottobre Novembre 2022
	%	Codice tributo	%	Codice tributo	%	Codice tributo	%
<b>Imprese energivore</b>	25%	"6960"	25%	"6961"	25%	"6968"	40%
<b>Imprese non energivore</b>	Non previsto il credito per questo periodo		15%	"6963"	15%	"6970"	25%
<b>Imprese gasivore</b>	25%	"6966"	25%	"6962"	25%	"6969"	40%
<b>Imprese non gasivore</b>	Non previsto il credito per questo periodo		25%	"6964"	25%	"6971"	40%

**Brescia**  
Via F. Crispi, 6  
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)  
Via delle Grazie, 32  
Tel. +39 030 2426220  
Fax +39 030 2427646

**Milano**  
via Carlo Maria Martini n. 1  
Tel. +39 02 86464331

**Roma**  
Via F. Coletti, 35

**Bruxelles**  
Square de Meeûs, 35

# Studio Bandera

Commercialisti Avvocati Revisori Legali

Le percentuali si devono basare sui soli costi per l'energia o gas; non sono agevolabili le spese di trasporto e le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica.

È possibile, per le imprese a cui spetta il credito d'imposta, **richiedere il calcolo direttamente al fornitore dei servizi**, a condizione che non sia variato dal 2019. Il venditore sarà tenuto ad inviare la comunicazione con i conteggi entro **60 giorni** dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito.

\*\*\*\*

Il nostro Studio rimane a disposizione per assistenza nella verifica della spettanza del beneficio, nell'eventuale conteggio e negli adempimenti relativi all'ottenimento del credito d'imposta.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

STUDIO BANDERA

## **Brescia**

Via F. Crispi, 6  
Via A. Moro, 13 (Palazzo Mercurio)  
Via delle Grazie, 32  
Tel. +39 030 2426220  
Fax +39 030 2427646

## **Milano**

via Carlo Maria Martini n. 1  
Tel. +39 02 86464331

## **Roma**

Via F. Coletti, 35

## **Bruxelles**

Square de Meeûs, 35